

## ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Bando pubblicato nel sito PSR Sicilia 2014/2020 il 15/05/2017 – Sottomisura 6.2 PSR Sicilia 2014/2020 - Regime de minimis

Elenco definitivo regionale delle domande non ricevibili

Allegato B al D.D.G. n. 329 del 14/03/2019

N. progressivo	Richiedente o Legale rappresentante	CUAA	Localizzazione intervento	Motivo della non ricevibilità
1	ALAIMO ELEONORA	LMALNR80L64A089D		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2	ALAIMO MARIANGELA	LMAMNG74R59A089K		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
3	ANNIBALE CARMELA	NNBCML85H51A089K		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
4	ARCADIPANE CARMELO	RCDCML81D29A089Y		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

5	ATTARDO MARIA	TTRMRA70C65Z112D	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
6	BACCHI EMILY	BCCMLY83H70A089U	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
7	BELLAVIA ALFONSO	BLLLNS87T11A089F	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
8	BELLAVIA GIUSEPPINA	BLLGPP77M50A089N	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

9	BENNERDO FILIPPO	BNNFPP72B23C286K	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
10	BONGIOVI' GIUSEPPE	BNGGPP73M12A089W	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
11	BROCCIA GIUSEPPE ANTONIO	BRCGPP97H12A089X	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
12	BUSCEMI ANGELICA	BSCNLC80A66Z112K	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

13	BUSCEMI FRANCESCA	BSCFNC62C56A351A	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
14	BUSCEMI VINCENZA	BSCVCN66A41A351W	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
15	CACCIATORE GIUSEPPE	CCCGPP88E03A089F	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
16	CACCIATORE LUCA	CCCLCU91H22A089U	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

17	CANNELLA GIUSEPPE	CNNGPP64T23A326Y	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
18	CASERTA GIOVANNI	CSRGNN75C23A089G	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
19	CASERTA LUCA	CSRLCU87P28A089R	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
20	CASTRONOVO GIUSEPPE	CSTGPP65M26D514M	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

21	CHIANETTA CRISTINA	CHNCST81L57A089L	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
22	CHIANETTA LORENA	CHNLRN87R67A089V	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
23	CHIANETTA MARIANGELA	CHNMNG85A54A089J	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
24	CINQUEMANI DAVIDE	CNQDVD81H30D514D	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
25	COLOMBO ANGELO ROBERTO	CLMNLR93R01A089A	Non è stata indicata la sede operativa dell'operazione. La figura professionale proposta non è ammissibile a finanziamento.

26	COLOMBO GAETANO	CLMGTN66D03G273X		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
27	COLOMBO VINCENZO	CLMVCN91L02A089E		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
28	COSTANZA CHIARA	CSTCHR93A52I356N		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
29	CUFFARO LILIANA	CFFLNN80L43A089L	CATTOLICA ERACLEA	Rinuncia alla domanda di aiuto

30	DANIELE CALOGERO	DNLCGR77A28D514A	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
31	DI PASQUALE ANTONELLA	DPSNNL78L60Z110L	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
32	FALZONE SALVATORE	FLZSVT95T28A089D	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
33	FANARA CAROLINA	FNRCLN89S44A089G	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.



34	FANARA GIUSEPPA	FNRGPP88P53A089A	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
35	GIBERTO MARIA	GBRMRA79E52Z112Q	Rinuncia alla domanda di aiuto
36	GALLUZZO MARIA ROSA	GLLMRS67R52A351Q	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
37	GARGANO FRANCESCO PAOLO	GRGFNC90D12G273D	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
38	GARIBOLI MARIA	GRBMRA57B67D514R	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

39	IACONA GIUSEPPINA	CNIGPP70T61B602P	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
40	LA MENDOLA CALOGERO	LMNCGR92B23F8330A	Non è stata indicata la sede operativa dell'operazione. La figura professionale proposta non è ammissibile a finanziamento.
41	LATTUCA ANDREA	LTTNDR90C14G273F	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
42	LATTUCA ANGELO	LTTNGL90C14G273H	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
43	LATTUCA CLAUDIA	LTTCLD86E63G273O	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

44	LATTUCA DARIO	LTTDRA87L23G273I	<p>La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.</p>
45	LATTUCA LUCA	LTTLCU95B25G273J	<p>La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.</p>
46	LATTUCA SINA SABINA RITA	LTTSSB65P60A351G	<p>La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.</p>
47	LAURENZANO GIUSEPPE	LRNGPP65C18C928Y	<p>La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.</p>

48	LICATA ROSARIO	LCTRSR80R12A089Z	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
49	MANZELLA FRANCESCO	MNZFNC89M09G273R	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
50	MILIOTI CARMELO	MLTCML77L29D514V	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
51	MILIOTI GIUSEPPINA	MLTGPP81H65D514T	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

52	MILIOTO MARCELLA	MLTMCL91T67A089E		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
53	MINIO ROBERTO	MNIRRT72E22A089D	PORTO EMPEDOCLE	Rinuncia alla domanda di aiuto
54	MONGIOVI' SALVATORE LUCIO	MNGSVT75A11Z112S		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
55	MONGIOVI' VINCENZINA	MNGVCN72L49A089H		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
56	MORREALE LORENA	MRRLRN81H43A089X		Non è stata indicata la sede operativa dell'operazione. La figura professionale proposta non è ammissibile a finanziamento.
57	MULA CALOGERO	MLUCGR91D22A089P		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

58	NEGRUT LILIANA PETRINA	NGRLNP93B51Z129B	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
59	PALUMBO PICCIONELLO NOEMI	PLMNMO95D63A089X	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
60	PETROTTA CARMELO RICCARDO	PTRCML95P27C927V	Non è stata indicata la sede operativa dell'operazione. La figura professionale proposta non è ammissibile a finanziamento.
61	QUARANTA GIACOMA	QRNGCM75A56A089J	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
62	ROTOLO LUCA	RTLLCU99L31A089E	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

63	SAIEVA EZIO	SVAZEI86H13A089A	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
64	SAIEVA OSVALDO	SVASLD83C12A089S	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
65	SAIVA IGOR CALOGERO	SVAGCL76C24L219D	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
66	SALAMONE FILIPPO	SLMFPP85B04A089X	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
67	SALAMONE PAOLINO	SLMPLN91L02A089E	Non è stata indicata la sede operativa dell'operazione. La figura professionale proposta non è ammissibile a finanziamento.

68	SALAMONE ROSALINDA	SLMRLN83D70A089M	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
69	SAMMARTINO CARMELO	SMMCML66E08A351E	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
70	SAMMARTINO FRANCESCO	SMMFNC96B18A089Q	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
71	SAMMARTINO ROSARIO	SMMRSR99A04A089C	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.



72	SCICILONE PIETRO	SCCPTR92S20A089D	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
73	SCIFO SALVATORE	SCFSVT92P04A089J	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
74	SCORDINO GIUSEPPINA	SCRGPP86A46A089R	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
75	SEGRETO ARRABITO SIMONA	SGRSMN72B51M088J	Non è stata indicata la sede operativa dell'operazione. La figura professionale proposta non è ammissibile a finanziamento.
76	SEMINERIO ANGELO ANDREA	SMNNLN77T23A089V	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

77	SEMINERIO FILIPPO	SMNFPP94L26I577C	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegna obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
78	SEMINERIO MARIA RITA ROSARIA	SMNMRT80E66A089G	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegna obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
79	SEMINERIO PIERO	SMNPRI70P26A351U	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegna obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
80	SEMINERIO RAFFAELE	SMNRFL96L21A089S	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegna obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
81	SEVIROLI MARCO	SVRMRC89E25A089P	Non è stata indicata la sede operativa dell'operazione. La figura professionale proposta non è ammissibile a finanziamento.
82	SPALLINO FABIO	SPLFBA77E05I356N	Non è stata indicata la sede operativa dell'operazione. La figura professionale proposta non è ammissibile a finanziamento. Assenza della relazione tecnica sul progetto di avviamento dell'impresa extra agricola, con descrizione analitica degli interventi di previsti.

83	TEDESCO ORICCHIELLA MARIA RITA	TDSMRT70L42Z103A	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
84	TERRANA ROBERTA	TRRRRT92L45A089B	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
85	TERRANA VERONICA	TRRVNC95H45A089Q	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
86	TERRASI VINCENZO	TRRVNC82E31A089L	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

87	TRUPIA NAOMI	TRPNMA98T42A089R	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
88	TUZZOLINO ADELE	TZZDLA79D65A089R	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
89	TUZZOLINO ALESSANDRO	TZZLSN76C13A089I	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
90	VACCARELLO TERESA	VCCTRS98T63A089S	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

91	VACCARO STEFANO	VCCSFN84M14A089M	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
92	VELLA CINZIA	VLLCNZ91D67A089Y	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
93	VELLA JASMENEE	VLLJMN96B46A089L	Non è stata indicata la sede operativa dell'operazione. La figura professionale proposta non è ammissibile a finanziamento.
94	VELLA ROBERTA	VLLRRT90D52A089H	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
95	VETRO RICCARDO	VTRRCR85A31G273Z	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

96	VIGNERA CARMELO	VGNCML88M28A089H	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
97	VIGNERA GERLANDO	VGNGLN56T21F299E	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
98	VIGNERA VANESSA	VGNVSS84M45A089T	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
99	VIRONE EMILI	VRNMLE99C67B602Q	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

100	VIRONE FRANCESCO	VRNFNC71P18D514L	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
101	VIRONE STEFANO	VRNSFN94T22A089L	Non è stata indicata la sede operativa dell'operazione. La figura professionale proposta non è ammissibile a finanziamento.
102	VITELLO CARMELO	VTLCLM72T12D514Z	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
103	VITELLO GIOVANNI	VTLGNN89B20A089D	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
104	VITELLO GIUSEPPE	VTLGPP77E27D514F	La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

105	VITELLO SALVATORE	VTLSVT79P10A089L		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
106	VITELLO STEFANO	VTLSFN84S03A089S		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
107	VITELLO DAVIDE	VTLDVD89B20A089G		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
108	ZAMMITO ROSARIO	ZMMRSR91E11A089F		La sede operativa, così come previsto al paragrafo 4 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 6.2, non viene indicata nella documentazione prodotta con la domanda di sostegno. Sia la richiesta di riesame che la documentazione ad essa allegata è identica a quella presentata da altri 94 ricorrenti, cambiano solamente i dati anagrafici. Le memorie presentate si palesano illogiche e contraddittorie nella misura in cui viene dichiarato che "la ... sede legale ed operativa è coincidente con l'indirizzo di residenza del soggetto Proponente" e contemporaneamente viene presentata, a corredo delle memorie, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 22/08/2018, nella quale la Sig.ra Assunta Galluzzo dichiara "che concederà attraverso stipula di contratto di comodato ad uso gratuito registrato secondo i termini di legge" il fabbricato ricadente nel Comune di Aragona foglio n. 60 part. n. 1323 sub n. 19, e di autorizzare ad effettuare l'investimento e la realizzazione delle opere previste nel piano aziendale. Da ciò si dovrebbe desumere che il richiedente (unitamente agli altri 94 ricorrenti) stabilirà la propria sede legale e operativa nell'immobile di proprietà della Assunta Galluzzo. Per quanto concerne la figura professionale proposta, a tutt'oggi la normativa corrente non disciplina la figura professionale di "guida rurale". Pertanto, in mancanza di normativa di riferimento, l'iniziativa proposta non può essere oggetto di finanziamenti pubblici. Si evidenzia, altresì, nel dettaglio di specifica doglianza proposta da controparte su asserita carenza di motivazione inerente la non ammissibilità della figura professionale di che trattasi, che il contenuto dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
109	Chiarandà Giosuè	CHRGSI79B428P	Caltagirone (CT)	Il piano di sviluppo aziendale non è conforme al programma predisposto dall'Amministrazione e mancante del timbro del professionista
110	Tartabini Sonia	TRTSNO82P56G702N	Randazzo (CT)	Manca l'autodichiarazione dalla quale si evince la rinuncia del comodante, per sei anni, alla facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 1809 del C.C. non è resa ai sensi di legge in quanto il documento allegato risulta essere scaduto nell'anno 2016. Manca l'autorizzazione da parte del proprietario e/o da tutti i comproprietari alla realizzazione delle opere previste dal piano aziendale non è resa ai sensi di legge in quanto il documento allegato risulta essere scaduto nell'anno 2016. Non risulta allegato il patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario



111	Spampinato Gessica	SPMGSC92H69L042X	Trecastagni (CT)	Manca la relazione tecnica sul progetto di avviamento dell'impresa extra agricola. Manca l'elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi
112	Ragalmutò Mammino Sauro Letizia	RGLLTZ80D52L042V	Calatabiano (CT)	Manca l'elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi
113	Silvestro Andrea	SLVNDR85A02L042R	Calatabiano (CT)	Manca l'elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi
114	Panebianco Salvatore Maria	PNBSVT75H08C351F	Aci S. Antonio (CT)	Manca l'autodichiarazione resa ai sensi di legge dalla quale si evince la rinuncia del comodante, per sei anni, della facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 1809 del C.C.
115	F.A.T. di Serafica Andrea Maria	02442520876	Nicolosi (CT)	Manca la copia dell'atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione per le società e cooperative agricole
116	Fiumè S.r.l.s. Unipersonale	05473670874	Fiumefreddo di Sicilia (CT)	Manca l'atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione per le società e cooperative agricole. Non resa a norma di legge l'autodichiarazione dalla quale si evince la rinuncia del comodante, per sei anni, della facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 1809 del C.C. . Non resa a norma di legge l'autorizzazione da parte del proprietario e/o da tutti i comproprietari alla realizzazione delle opere previste dal piano aziendale. Non resa a norma di legge la dichiarazione del legale rappresentante della società e/o cooperativa attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare
117	Bellassai Luigi	BLLLGU90S20B428Y	Caltagirone (CT)	Manca l'autorizzazione da parte dei comproprietari alla realizzazione delle opere previste dal piano aziendale
118	Giardina Salvatore	GRDSVT56B14B428Q	Caltagirone (CT)	Manca l'elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi
119	Regolo Simona	RGLSMN75R64C351W	Caltagirone (CT)	Manca l'autorizzazione da parte del proprietario e/o da tutti i comproprietari alla realizzazione delle opere previste dal piano aziendale
120	Annaro Giovanni	NNRGNN83C09B428D	Caltagirone (CT)	Manca l'autodichiarazione resa ai sensi di legge dalla quale si evince la durata minima del contratto di sei anni. Non resa a norma di legge l'autorizzazione da parte del proprietario e/o da tutti i comproprietari alla realizzazione delle opere previste dal piano aziendale
121	Athena Soc. Coop. Sociale	05483180872	Caltagirone (CT)	Manca l'autorizzazione da parte del proprietario e/o da tutti i comproprietari alla realizzazione delle opere previste dal piano aziendale. Non resa a norma di legge la dichiarazione sottoscritta da tutti i soci, che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo
122	L.B.C. Soc. Coop. Artigiana	04620190878	Caltagirone (CT)	Manca l'autodichiarazione resa ai sensi di legge dalla quale si evince la rinuncia del comodante, per sei anni, della facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 1809 del C.C.. Manca l'atto costitutivo, con estremi di omologazione per le società e cooperative agricole. Manca l'autorizzazione da parte del proprietario e/o da tutti i comproprietari alla realizzazione delle opere previste dal piano aziendale
123	ALGOZINO SALVATORE	LGZSVT50P16E536R	ASSORO (EN)	ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AD AGGIORNARE L'ISCRIZIONE ALLA CCIAA, DELLA RELAZIONE TECNICA E DELL'ELABORATO DI AUTOATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
124	SIRNA ALESSANDRO	SRNLSN77C18C351S	NICOSIA (EN)	MANCA ELABORATO SPECIFICO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVO AI CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DAL BANDO.
125	LANZA DI SCALEA GIUSEPPE	LNZGPP46L20G273H	PIAZZA ARMERINA (EN)	MANCA ELABORATO SPECIFICO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVO AI CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DAL BANDO.
126	AGOZZINO ELENA	GZZLNE84E53F892Y	NICOSIA (EN)	MANCA ELABORATO SPECIFICO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVO AI CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DAL BANDO.
127	DI MAIO ELISA	DMILSE87T43C342E	ENNA	MANCA ELABORATO SPECIFICO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVO AI CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DAL BANDO.
128	PIRRONE CLAUDIA	GZZLNE84E53F892Y	ENNA	MANCA ELABORATO SPECIFICO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVO AI CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DAL BANDO.

129	CAMERATA SCOVAZZO ENRICO	CMRNRC74T03G273L	NICOSIA (EN)	- l'istanza di sostegno non è stata presentata in armonia a quanto previsto al punto 10 delle disposizioni attuative – parte specifica – sottomisura 6.2, in particolare: è stata presentata tramite P.E.C. e non in forma cartacea in duplice copia di cui una in originale dentro busta chiusa con la dicitura del bando e del richiedente inoltre, è stata presentata con ritardo (20/11/2017) ovvero, oltre il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di rilascio dell'istanza nel portale SIAN (31/10/2017);  - l'istanza di “ <i>memoria di opposizione</i> ” è pervenuta in data 01/09/2018, oltre il termine di scadenza del 31/08/2018 ovvero, 30 giorni a far data dalla pubblicazione del D.D.S. n° 1815 del 01/08/2018;
130	SANZARELLO RITA	SNZRTI99D55F251B	MISTRETTA (ME)	Documentazione essenziale mancante: Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi.
131	TRASSARI BENEDETTO	TRSBTD93L12F158D	ACQUEDOLCI (ME)	Documentazione essenziale mancante: - Scheda di validazione del fascicolo aziendale; - Relazione tecnica sul progetto di avviamento dell'impresa extra agricola, con descrizione analitica degli interventi previsti; - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi. La domanda cartacea non è timbrata e firmata dal CAA. Inoltre il Piano di sviluppo aziendale non è conforme.
132	TRIOLO CONCETTA	TRLCCT83P52F206R	FALCONE (ME)	Trattasi di impresa già avviata nel 2016 da come si evince dal fascicolo aziendale con Codice ATECO 69.10.10 (Consulenza legale); Documentazione essenziale mancante: - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi. Inoltre assenza del possesso esclusivo dell'immobile sede dell'attività proposta (nuda proprietà).
133	LEONE ALESSANDRO	LNELSN76R02F205R	NON IDENTIFICATO	Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando.
134	LARDO SERAFINA	LRDSFN84H68I199T	ENNA	Documentazione essenziale mancante: Scheda di validazione del fascicolo aziendale; - Piano di sviluppo aziendale; - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi; - Patto di integrità. La domanda cartacea non è firmata e timbrata dal CAA. Inoltre la relazione tecnica non è esaustiva.
135	MANGANARO DONATELLA	MNGDTL80D47F158U	ITALA (ME)	L'idea progettuale non è coerente con il Bando poiché non riguarda l'avviamento di impresa extra agricola ma un settore agricolo (lombricoltura) compreso nell'allegato I del Trattato CE. Inoltre, non è possibile individuare l'esatta localizzazione dell'intervento (Foglio e particella) né i relativi proprietari dei terreni che li dovranno cedere in affitto.
136	GAMBINO IRENE	GMBRNI96P64G273M	NON IDENTIFICATO	Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando.
137	LI VOLSI ROBERTO	LVLRR95E12F892W	NON IDENTIFICATO	Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando.
138	SANTAMARIA CLAUDIA	SNTCLD79M64F158G	ITALA (ME)	Documentazione essenziale mancante: Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi.
139	SALANITRO SERAFINA	SLNSFN90C64I199K	SAN FRATELLO (ME)	Assenza di tutta la documentazione essenziale (punto 11 disposizioni attuative). Inoltre la domanda cartacea non è firmata dalla Ditta e dal CAA.
140	ARASI ELISA	RSALSE81M68G377Y	BROLO (ME)	L'istanza è stata presentata oltre i termini consentiti (a mezzo nota raccomandata A.R. del 29/11/2017).
141	PROKESOVA ELISA	PRKLE87B57Z156M	MISTRETTA (ME)	Documentazione essenziale mancante: Elaborato specifico contenente tutti gli elementi per l'attribuzione dei punteggi.
142	PRINCIOTTA COSTANTINO MARIO	PRNCTN83C02I199J	ACQUEDOLCI (ME)	Documentazione essenziale mancante: - Relazione tecnica sul progetto di avviamento dell'impresa extra agricola, con descrizione analitica degli interventi previsti; - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi. Inoltre il PSA non è conforme. Dalla documentazione prodotta dal richiedente non si rileva se la sede operativa dell'azienda risulta di proprietà o altra forma conduzione (Affitto o Comodato).
143	SALAMITA FRANCESCO	SLMFNC48H07C347T	BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)	Documentazione essenziale mancante: - Relazione tecnica sul progetto di avviamento dell'impresa extra agricola, con descrizione analitica degli interventi previsti; - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi. Inoltre si evidenzia che l'istanza è presentata come ditta individuale, mentre parte della documentazione fa riferimento ad una soc. coop.
144	VILLARDITA ALESSIO	VLLSS88S16I199D	SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)	Documentazione essenziale mancante: - Relazione tecnica sul progetto di avviamento dell'impresa extra agricola, con descrizione analitica degli interventi di previsti; - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi.
145	VILLARDITA GIUSEPPE	VLLGPP85D29I199L	SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)	Documentazione essenziale mancante: - Relazione tecnica sul progetto di avviamento dell'impresa extra agricola, con descrizione analitica degli interventi previsti; - Piano di sviluppo aziendale conforme al programma predisposto dall'Amministrazione; - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi.
146	TRASSARI DILETTA	TRSDTT96H60I199M	ACQUEDOLCI (ME)	Documentazione essenziale mancante: - Relazione tecnica sul progetto di avviamento dell'impresa extra agricola, con descrizione analitica degli interventi previsti; - P.S.A., quello presente, solo il frontespizio è redatto a nome della ditta, mentre l'interno risulta intestato ad altra ditta; - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi; - Patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario.
147	VASTA ALESSANDRO	VSTLSN85M21F158V	NON IDENTIFICATO	Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando.

148	PRUITI CIARELLO SALVATORE	PRTSVT82E29G377P	CARONIA (ME)	Dalle verifiche effettuata sul portale SIAN, si evince che la domanda presentata in formato cartaceo n. 54250584452 risulta compilata, ma non rilasciata e la ricevuta di accettazione datata 31-10-2017 ad essa allegata, si riferisce ad altro e precisamente alla domanda n. 54250563340.
149	AGRICOLA 2000 SOC.COOP. A.R.L.	02530230834	GALATI MAMERTINO (ME)	Documentazione essenziale mancante: - scheda validazione fascicolo aziendale; - atto costitutivo società; - delibera dei soci, che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo; - elenco dei soci aggiornato; - elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi; - relazione tecnica descrittiva dell'iniziativa; - patto d'integrità.
150	AVG CONSULTING SOC.COOP.	03423690837	ACQUEDOLCI (ME)	Documentazione essenziale mancante: - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per attribuzione dei punteggi. Inoltre la domanda di sostegno cartacea non è firmata dal richiedente;
151	BONICA GRAZIELLA ANGELA	BNCGZL81S55F251T	SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)	Documentazione essenziale mancante: - Relazione tecnica sul progetto di avviamento dell'impresa extra agricola con descrizione analitica degli interventi previsti; - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi per attribuzione punteggi.
152	CALCO' SALVATORE	CLCSVT76P22I199J	CESARO' (ME)	Documentazione essenziale mancante : - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi. Inoltre non si evince l'esatta ubicazione della sede (in domanda indicato Cesarò negli elaborati Alcara li Fusi).
153	C.A.L.I. COOP. AGRICOLA LAV. IONICI	03471000830	ROCCALUMERA (ME)	Documentazione essenziale mancante: - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi.
154	CARCIONE ELIO	CRCLEI73T14M211N	ACQUEDOLCI (ME)	Documentazione essenziale mancante: - Piano di sviluppo aziendale; - scheda validazione fascicolo aziendale; - relazione tecnica; - patto d'integrità; - elaborato specifico contenente tutti gli elementi per attribuzione dei punteggi; - copia fotostatica del documento d'identità del richiedente. Inoltre la domanda di sostegno cartacea, non è firmata dall'operatore e dal responsabile CAA.
155	CARROCCETTO GIUSEPPINA	CRRGPP87B48I199L	ACQUEDOLCI (ME)	Documentazione essenziale mancante: - Piano di sviluppo aziendale; - scheda di validazione del fascicolo aziendale; - relazione tecnica del progetto con descrizione analitica degli interventi previsti; - scheda attribuzione punteggio contenente tutti gli elementi per attribuzione punteggi.
156	COSTANZO ALESSANDRO	CSTLSN78R02I199T	ALCARA LI FUSI (ME)	Documentazione essenziale mancante : - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi.
157	COSTANZO GABRIELLA	CSTGRL80H70I199O	ALCARA LI FUSI (ME)	Documentazione essenziale mancante: - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi.
158	DA CAMPO DANIELE	DCMDNL85T31I199K	CARONIA (ME)	Documentazione essenziale mancante: - Elaborato specifico contenente tutti gli elementi per l'attribuzione dei punteggi.
159	FAILLACI GABRIELE	FLLGRL98L26F892L	MISTRETTA (ME)	Documentazione essenziale mancante : - Elaborato contenente tutti gli elementi utili per attribuzione dei punteggi.
160	SOCIETA' AGRICOLA ARARAT S.R.L.	03057370839	BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)	Documentazione essenziale mancante: - Elaborato contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi.
161	ADAMO FABRIZIO	DMAFRZ74A07E571R	NON IDENTIFICATO	Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando.
162	La Barbera Antonino	LBRNNN90A13G273K	Bagheria (PA)	Manca Domanda di sostegno; non si evince il titolo di possesso della sede operativa;manca DSAN del proprietario(solo nel caso di comodato/affitto); manca DSAN impegno CCIAA
163	Il Sole di Sicilia Soc.Coop	6600710823	Bagheria (PA)	Manca Domanda di sostegno; non si evince il titolo di possesso della sede operativa;manca DSAN del proprietario(solo nel caso di comodato/affitto); manca DSAN impegno CCIAA
164	MAZZOLA FRANCESCA	MZZFNC86P64G273F	Castelbuono (PA)	Manca elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi; manca scheda di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio
165	IANNIZZOTTO SIRIA	NNZSR94E43B428K		Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando.
166	BRUGALETTA NUNZIO	BRGNNZ52D19H163Y	Ragusa	NON PRESENTA RICHIESTA DI RIESAME
167	CASSARINO SALVATORE	CSSSVT66T23F258E	Modica (RG)	NON CI SONO NUOVI ELEMENTI DI VALUTAZIONE ATTI A SUPERARE LE CRITICITA' RISCOstrate
168	DI BENEDETTO ANDREA	DBNNDR87M19H163V		Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando.
169	MORTELLARO IGNAZIO	MRTGNZ78E15G273R		Non è stata presentata la domanda di aiuto cartacea corredata della documentazione prevista dal bando.

170	CASCONE GIUSEPPE	CSCGPP60S25H163K	Ragusa	NON PRESENTA RICHIESTA DI RIESAME
171	SAMMARTANO SILVERIA	SMMSVR80H60D423V	PANTELLERIA (TP)	Manca la seguente documentazione essenziale: - scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda, opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento - elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi - relativi ai criteri di selezione previsti dal bando (es. innovazione impianti, sostenibilità ambientale, miglioramento energetico)
172	CALIA FRANCESCO PAOLO	CLAFNC82H18G273X	SALEMI (TP)	Domanda non rilasciata sul portale SIAN
173	LE SIGNORINE S.R.L.S.	02669380814	CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)	Il patto di integrità sottoscritto dal beneficiario risulta non conforme, in quanto riferito a un soggetto terzo. Manca, altresì, la seguente documentazione essenziale: - elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi - relativi ai criteri di selezione previsti dal bando (es. innovazione impianti, sostenibilità ambientale, miglioramento energetico)
174	LA TORRE S.R.L.S. L.R.	02675190819	ALCAMO (TP)	Manca la seguente documentazione essenziale: - elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi - relativi ai criteri di selezione previsti dal bando (es. innovazione impianti, sostenibilità ambientale, miglioramento energetico)
175	BARBERA GIUSEPPE	BRBGPP87C15A176E	CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)	Manca la seguente documentazione essenziale: - elaborato specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi - relativi ai criteri di selezione previsti dal bando (es. innovazione impianti, sostenibilità ambientale, miglioramento energetico)

IL DIRIGENTE GENERALE  
Carmelo Frittitta